



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero **536** del **22/11/2019**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI DI IMBARCO - CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE I CIVILE - CAUSA RG N. 5624/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00;

Visto l'articolo 11 del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 15 del 20.05.2019 (Affidamento responsabilità servizi: Demografici , anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica e cimiteriale, segreteria, affari generali e protocollo);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2018 relativa all'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2019 (oggetto delibera: Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019/2020/2021, programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Esame ed approvazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2019 con la quale si affidano i mezzi finanziari ai responsabili di servizio per l'esercizio in corso;



Premesso che è in corso l'azione legale promossa da A.N.C.AI. (Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani) nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Interno ai fini del recupero dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, che non è stata versata dagli anni 2004 e seguenti, con l'assistenza degli avvocati Luca De Nora e Matteo Salvi, dello Studio Legale Associato "Salvi, De Nora" di Milano in viale Abruzzi 20, C.F. e P.I. 04543330965, professionisti individuati dai Sindaci dei Comuni aderente all' ANCAI;

Richiamati interamente:

- la sentenza del tribunale di Roma n. 3390/2018 con il quale viene dichiarato il difetto di giurisdizione per essere la cognizione della controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- il parere degli avvocati Luca de Nora e Matteo Salvi, trasmesso con nota prot. 3261 del 19/02/2018, che suggerisce la proposizione in appello al fine di ottenere una pronuncia che stabilisca la giurisdizione del giudice ordinario;
- la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 23/05/2018 con la quale si approva l'atto di indirizzo in merito al ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale di Roma 3390/2018, conferendo inoltre mandato al Responsabile del servizio AA.GG./Segreteria per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- la determinazione del Responsabile del servizio AA.GG./Segreteria n. 207 del 31/05/2018 con la quale si provvedeva all'affidamento dell'incarico di assistenza legale in merito al ricorso in Appello avverso sentenza tribunale di Roma n.. 3390/2018;

Viste le note pervenute dallo Studio Legale Associato Salvi - De Nora:

- ns. prot. n. 19298 del 24/10/2019, ns. prot. n. 19298, dove si trasmetteva la comparsa di costituzione depositata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato;
- ns. prot. n. 19425 del 28/10/2019, dove, a seguito Consiglio Nazionale Ancai del 15/10/2019, si riscontrava l'opportunità di formulare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri competenti le diffide per il pagamento delle somme dovute ai Comuni, a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco, per gli anni 2017 e 2018 e, a per tale scopo, veniva formulato un preventivo per la redazione di tali diffide;

Preso atto del preventivo per gli onorari professionali formulato dagli avv.ti Salvi/De Nora (prot. 19425 del 28/10/2019), che prevede un importo di € 500,00= oltre IVA e Cpa di legge, per ciascun atto di diffida (2017 - 2018) per i Comuni che nell'anno 2016 (anno a cui risale l'ultima diffida sino ad ora formulata) hanno maturato il diritto al pagamento, a titolo di addizionale, di un importo pari o superiore ad € 100.000,00;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 che esclude dall'applicazione del codice i servizi legali aventi oggetto la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 L. 09/02/1982 n. 31;

Visto che il suddetto art. 17 va coordinato con l'art. 4 del medesimo decreto, il quale prevede che i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel "rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza..ecc ";



Considerato che:

- il professionista è stato individuato da A.N.C.A.I., associazione alla quale partecipano i comuni interessati al recupero delle somme dovute dal Ministero relative ai diritti di imbarco e che di conseguenza, aderendo all'iniziativa proposta da A.N.C.A.I. per l'avvio dell'azione legale nei confronti del Ministero, ogni singolo ente ha accettato di essere rappresentato in giudizio da un unico professionista;
- l'espressione di questa volontà non può che essere posta in capo al singolo ente che con propria deliberazione, ha fornito giusto indirizzo per il necessario provvedimento per il conferimento dell'incarico legale al professionista già individuato da A.N.C.A.I.;
- la proposizione in appello, nonchè gli atti seguenti, non può che essere affidata al medesimo legale al quale è stato affidato l'originario incarico per il recupero delle somme sull'addizionale com.le dei diritti di imbarco;
- i principi di economicità ed efficacia si appalesano evidenti in quanto la tutela legale affidata ad un singolo professionista comporta oneri finanziari ridotti a carico di ogni singolo ente e "modi operandi" certamente più tempestivi tra avvocato, enti coinvolti e associazione;

Ritenuto quindi che l'onere motivazionale previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, viene soddisfatto con le considerazioni suesposte, non evidenziandosi quindi un incarico 'intuitu personae';

Vista la documentazione relativa alla regolarità contributiva (INPS n. 9650975 sc. 19/06/2018);

Dato atto che è stata acquisita agli atti

- la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 45/2000 e della L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - affidamento incarico di collaborazione/consulenza ai sensi D.Lgs. 165/2001, art, 53 c. 14;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z222ABA6FE, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 3 della L. 241/90
- gli artt. 107, 109, 151, 183 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

1. di impegnare la spesa complessiva di € 1.268,80.= (compresa IVA di legge e C.p.a. 4% per



ciascun atto di diffida (2017 - 2018) al cod. 01.11.1.03 cap 10/78 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019, con scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2019, a favore degli Avvocati Luca De Nora e Matteo Salvi, dello Studio Legale Associato "Salvi, De Nora" di Milano, Viale Abruzzi 20, C.F. e P.I. 04543330965, per l'incarico per la formulazione delle diffide strumentali alla vertenza in essere, attualmente pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma con il RG n. 5624/2018 (azione legale per il recupero dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco), nonchè ad un eventuale tentativo di definizione bonaria della stessa.

2. di dare atto che il contratto sarà concluso ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
3. di registrare l'impegno di spesa all' apposito capitolo di bilancio e di darne espressa comunicazione ai professionisti, in applicazione dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Ferno, 22/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Monica Pisoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

